

Nella circolare dello Sviluppo economico i chiarimenti sul dlgs che ha recepito la direttiva servizi

Vendita di alimenti, requisiti doc

Validità dei titoli subordinata alla verifica degli studi effettuati

Pagina a cura
DI **MARIA PIA MIANI**
E **STEFANIA TOMEI***

Omogeneità di applicazione sul territorio della normativa sui requisiti professionali per vendita e somministrazione di alimenti e bevande. Questa la finalità con la quale il ministero dello sviluppo economico ha emanato la circolare n. 3642/C (protocollo n. 0072741 del 15/04/2011) di chiarimento sulla validità di alcuni titoli di studio per iniziare l'attività di vendita e somministrazione alimenti. I requisiti morali e professionali per poter accedere all'attività di commercio di alimenti e somministrazione di alimenti e bevande, sono stati profondamente modificati dal dlgs 59/2010 di recepimento della direttiva Servizi.

Il dlgs 59/2010 (art. 71, comma 6, lettere a, b, c) individua i requisiti professionali per l'avvio dell'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone. A differenza della disciplina previgente, ai fini dell'avvio di ambedue le tipologie di attività (vendita e somministrazione), è ammessa la possibilità di riconoscere valido, ai fini della qualificazione, il possesso «di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti».

Vista la genericità di tale enunciato, e per assicurare una applicazione omogenea delle nuove disposizioni sul territorio nazionale, il ministero dello sviluppo economico ha emanato due circolari:

- la prima del 2010 esplicitava delle nuove disposizioni del citato dlgs 59/2010;

- la seconda, e più recente, per specificare meglio i titoli che danno accesso all'attività di vendita e somministrazione alimenti e bevande.

La circolare del ministero del-

lo sviluppo economico 3635/C (prot. 0045166 del 6/5/2010) ha illustrato le principali innovazioni introdotte nel settore del commercio e della somministrazione rispetto alla normativa previgente. In particolare ha chiarito le novità contenute negli articoli da 64 a 71 del dlgs 59/2010 relativi alla somministrazione e al commercio del settore merceologico alimentare. La successiva circolare del ministero dello sviluppo economico 3642/C (prot. 0072741 del 15/4/2011) è un intervento esplicativo che lo stesso ministero ha ritenuto necessario per fare chiarezza in tema di titoli validi ai fini dell'avvio dell'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande.

Richiamando la precedente circolare 3635/C, la nuova circolare si concentra sulla possibilità di riconoscere valido ai fini della qualifica, il possesso di un diploma, o di una laurea anche triennale, o di altra scuola «... a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti».

Pertanto, la valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria, o professionale o di laurea, è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo; saranno quindi determinanti la conoscenza del commercio, degli alimenti e/o della preparazione e manipolazione dei medesimi.

Sulla base delle materie oggetto dei percorsi didattici e formativi previsti dall'ordinamento scolastico vigente, il ministero ha fornito un elenco dei titoli di studio e delle qualifiche professionali che danno accesso all'attività di commercio e somministrazione alimenti e bevande.

Titoli di studio universitari. Per quanto riguarda a titoli di studio universitari sono state prese in considerazione sia le lauree di durata triennale sia le lauree magistrali di ulteriori due anni. Nell'elenco sono state considerate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree (anche magistrali)


delle professioni sanitarie i cui piani formativi comprendono ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti. Per chiarire ancora meglio quali titoli di studio vengono riconosciuti per la qualifica professionale, è stata predisposta una tabella di equiparazione tra lauree vecchio ordinamento e quelle del nuovo ordinamento.

Scuola secondaria superiore e formazione professionale. Ai fini del riconoscimento della validità dei diplomi del secondo ciclo di istruzione, sono stati esclusi i licei (in considerazione del fatto che in nessun liceo ci sono materie attinenti al commercio), e sono stati presi in considerazione alcuni istituti tecnici e istituti professionali che in base ai percorsi scolastici soddisfano i requisiti richiesti. Infine per la formazione professionale sono stati specificati alcuni corsi di durata triennale e altri quadriennali alla fine dei quali è possibile ottenere la qualifica professionale per attività di commercio e somministrazione alimenti e bevande.

* **Cna Interpreta Srl**



I titoli abilitanti

<p>Classi di laurea</p>  <p>Classi di laurea magistrale</p>	<p>Biotechnologie; Scienze Biologiche; Scienze delle Attività Motorie e Sportive; Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali, Agro-Alimentari, Chimiche, Farmaceutiche, per l'ambiente e la natura; Scienze Zootecniche e Tecnologiche delle Produzioni Animali</p> <p>Biologia; Biotechnologie Agrarie, Industriali, Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche; Farmacia e Farmacia Industriale; Ingegneria Biomedica, Chimica; Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria; Odontoiatria e Protesi Dentaria; Scienze Chimiche, della natura e Scienze della nutrizione umana; Scienze e Tecniche delle Attività motorie preventive e adattate, dello Sport; Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, della Chimica Industriale, Forestali ed Ambientali, per l'ambiente e il territorio; Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali</p>
<p>Classi di laurea professioni sanitarie</p>	<p>Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica/o; Professioni Sanitarie della Riabilitazione, Tecniche e della Prevenzione</p>
<p>Classi di laurea magistrale professioni sanitarie</p>	<p>SCIEN Scienze Infermieristiche ed Ostetriche; Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie; Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche; Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione</p>
<p>Titoli di scuola secondaria superiore</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Istituto tecnico settore tecnologico: Indirizzo Chimica, Materiali e Biotechnologie- Articolazione "biotechnologie sanitarie; Indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria • Istituto professionale settore servizi: Indirizzo Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale; Indirizzo Servizi sociosanitari; Indirizzo Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera
<p>Sistema di istruzione e formazione professionale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Durata triennale: Operatore della ristorazione; Operatore della trasformazione agroalimentare; Operatore agricolo • Durata quadriennale: Tecnico dei servizi di sala e bar; Tecnico agricolo; Tecnico di cucina; Tecnico della trasformazione agroalimentare

Procedure riviste dopo la direttiva Servizi

La direttiva 123/2006/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno all'Unione europea, ha fornito un contributo decisivo al processo di liberalizzazione e semplificazione del mercato dei servizi. Obiettivo prioritario era all'inizio ed è nella sua applicazione attuale, l'eliminazione delle barriere allo sviluppo dei servizi tra gli stati membri. La direttiva ha ripreso i principi della «libertà di stabilimento e libertà di prestazione di servizi» sanciti negli articoli 43 e 49 del trattato istitutivo della Comunità europea del 1968. La stessa direttiva ha indicato quale strumento principale per perseguire l'obiettivo prioritario, la necessità di limitare l'obbligo di una

autorizzazione preventiva per iniziare una attività di servizi, sostituendola, ove possibile, con istituti semplificati. Nelle disposizioni nazionali, gli stati possono prevedere requisiti per l'accesso, solo nei casi in cui tali autorizzazioni e tali requisiti siano giustificati da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, sanità pubblica o tutela dell'ambiente, in conformità e nel rispetto dei principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità. In attuazione della direttiva gli stati membri, attraverso le amministrazioni competenti, hanno dovuto verificare requisiti e procedure per iniziare una attività, al fine di rimuovere quelle non conformi.

— © Riproduzione riservata —